

## **Criteri generali**

*La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall'art. 37 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita testualmente :” La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro , le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.*

*Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.*

*La legge 30 dicembre 1971, n.1204, ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R 25 novembre 1976 , n. 1026 , costituiscono il fondamento della tutela delle lavoratrici madri.*

*Il D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 emanato a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, contiene il testo unico delle disposizioni legislative in materia di congedi e tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità dei figli naturali , adottivi , e in affidamento .*

*Il decreto prevede, fra l'altro, che la prestazione economica della maternità è corrisposta anche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori a domicilio , di quelli addetti ai servizi domestici , alle lavoratrici e lavoratori impiegati a tempo indeterminato nel settore agricolo, ai collaboratori coordinati e continuativi che si trovino in maternità o paternità nonché alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili .*

*La legge 24 febbraio 2006 , n. 104 ha esteso la tutela previdenziale della maternità alle lavoratrici ed ai lavoratori dirigenti dipendenti da privati datori di lavoro.*

## **Unione Europea: parità di trattamento**

*Con decisione n.183/2001, la Commissione amministrativa della Ue ha stabilito che le cure sanitarie ,relative alla gravidanza o al parto somministrate prima dell'inizio della 38 ° settimana di gravidanza, in uno stato membro diverso da quello di residenza o comunque competente ( dove le gestanti si trovano in qualità di lavoratrici o di familiari al seguito di lavoratori) devono essere considerate come “ immediatamente necessarie” ( a parità di condizione con le cittadine del predetto paese).*

*Ne consegue che le strutture sanitarie competenti di ciascun paese membro devono garantire alle donne in stato di gravidanza residenti in altro stato membro una assistenza medica costante fino alla 38 ° settimana di gravidanza, non essendo, al tal fine richiesto il rilascio preventivo di alcun certificato da parte dello stato di residenza*